Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Giovedì, 27 aprile 1972**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1415.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1416.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto internazionale delle comunicazioni, con sede in Genova.

N. 1416. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, vengono apportate modificazioni allo statuto dell'Istituto internazionale delle comunicazioni, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **141.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero del SS.mo Salvatore delle monache redentoriste, con sede in Foggia.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero del SS.mo Salvatore delle monache redentoriste, con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 65. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **142.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Stefano protomartire e dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di Villa Minozzo.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia, in data 1° gennaio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Stefano protomartire, in frazione Coriano del comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), con quella dei Santi Quirico e Giulitta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 66. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **143.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria, nel comune di Zoppola.

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia in data 20 luglio 1970, integrato con dichiarazione in pari data e con altro decreto del 24 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria, in frazione Cusano del comune di Zoppola (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 69. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **144.**

Estinzione della « Fondazione medaglia d'oro del 3° reggimento artiglieria alpina Julia ».

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione medaglia d'oro del 3° reggimento artiglieria alpina Julia » viene dichiarata estinta. I beni che residueranno dopo la sua liquidazione vengono devoluti a favore dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito ».

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 58. —

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 7, foglio n. 207, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge suindicata;

Vista la lettera in data 12 luglio 1971, con la quale la Federazione nazionale spedizionieri designa il dottor Carlo Tonolo quale membro effettivo della suddetta commissione, in rappresentanza degli spedizionieri, in sostituzione del comm. Davide Tonolo, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Tonolo è nominato membro effettivo della commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, in rappresentanza degli spedizionieri, in sostituzione del comm. Davide Tonolo, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1972
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 227

(6226)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Como e Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 180 di detto piano è prevista la strada: « da Urago-Erba-Lecco-bivio di Cisano Bergamasco », dell'estesa di km. 37+277;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « da Urago-Erba-Lecco-bivio di Cisano Bergamasco », dell'estesa di km. 37+277, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 639 « dei laghi di Pusiano e di Garlate ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 92

(6170)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1972.

Nomina del presidente del comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443;

Ritenuto che occorre nominare il presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1972 con il quale l'on. Luigi Borghi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusto l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è presieduto dall'on. Luigi Borghi, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1972
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 370

(6228)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 470/3554, con il quale l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale « Teleferica-ponte sull'Enza a Selvanizza »;

Visto il voto n. 1176 del 26 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Teleferica-ponte sull'Enza a Selvanizza », dell'estesa di km. 4 + 930 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

(6240) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 6/10 dell'8 gennaio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Nardodipace-San Todaro di Nardodipace », di km. 6 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1022 del 20 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 6 + 000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

(6164) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 3821 del 15 dicembre 1970, n. 518 del 5 febbraio 1971 e n. 3053 del 13 settembre 1967, con i quali l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di richiedere la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Siamaggiore-Pardu Nou », di km. 2 + 600;

2) « Su Rieddu », di km. 3 + 100;

3) « S. Vero Milis-Putzu Idu » nel tratto compreso tra la strada provinciale Riola Sardo-Seneghe e la Riola-Cuglieri », di km. 1 + 448, per una lunghezza complessiva di km. 7 + 148 (salvo più precise misurazioni allo atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1454 del 12 ottobre 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa di km. 7 + 148, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

(6163) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Declassificazione tra le comunali di un tronco di strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 25 febbraio 1971, n. 24, con il quale la amministrazione provinciale di Nuoro ha espresso parere favorevole alla declassificazione da provinciale a comunale del tronco di strada denominato « Circonvallazione sud di Siniscola » dell'estesa di km. 0+786;

Visto il voto 16 febbraio 1971, n. 1343, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che il tronco anzidetto può essere declassificato da provinciale a comunale avendo i requisiti di cui all'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco di strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 0+786 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Siniscola (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

(6171) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 174 del 20 aprile 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Terni ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale denominata « Val di Serra »;

Visto il voto n. 1720 del 14 dicembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Considerato, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale denominata « Val di Serra », della estesa di km. 10 + 300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6241)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina della scala mobile alle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, che disciplina la scala mobile delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 22755 del 4 agosto 1971;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1970 e giugno 1971 ed i mesi di luglio 1969 e giugno 1970, è aumentato nella misura del 4,7 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 29 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1972, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, sono aumentate in misura pari al 4,7 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1971.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(6180)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 aprile 1970, n. 194, con il quale l'amministrazione provinciale di Siena ha deliberato di chiedere la provincializzazione della strada « Montingegnoli-Montalcinello-La Battellona », la quale congiunge la strada provinciale n. 3 « Montevarchi-Follonica » (località Fornace) alla strada provinciale n. 31 « Le Vene-Ciciano-Chiusdino-ponte Foccia » (località La Battellona), della estesa di km. 11+094 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126, in conformità del voto 18 gennaio 1972, n. 1815/71 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse dell'estesa di chilometri 11+094.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6167)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di nove strade e declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 14/15598 del 29 settembre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Bologna ha deliberato di classificare tra le provinciali le seguenti strade comunali:

1) « La Coronella-ponte Panfilia », estesa km. 2+850;
2) « Garganelli », estesa km. 1+100;
3) « Passo Zanchetto-Porretta Terme », estesa chilometri 24+400
4) « bivio di Lizzo-Castel di Casio », estesa chilometri 4+800;
5) « Ponte Verzuno-Suviana » e « Badi-Rio dei Confini », estesa km. 14+700;
6) « Querciola-confine modenese verso Montese », estesa km. 3+900;
7) « Guiglia », estesa km. 3+300;
8) « Magazzino », estesa km. 0+700;
9) « Castelfranco Emilia », estesa km. 6+300;

dell'estesa complessiva di km. 62+050 e di declassificare tra le comunali i seguenti tronchi di strade provinciali:

1) tratto della strada provinciale « Pieve del Pino » compreso tra le progressive km.che 0+000 e 0+530 in comune di Pianoro;

2) tratto della strada provinciale « Castelfranco Emilia-Monteveglio » dal km. 1+500 al termine in comune di Bazzano;

3) tratto della strada provinciale « Porretta Terme-Castel di Casio » dal km. 0+000 al km. 13+400 in comune di Castel di Casio;

Visto il voto n. 1212 del 12 ottobre 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che possano essere classificate tra le provinciali le nove strade comunali sopra descritte e che il solo tratto della strada provinciale « Pieve del Pino » possa essere declassificato da provinciale a comunale;

Ritenuto, pertanto, che le suddette nove strade comunali possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126, e che il tratto iniziale della strada provinciale « Pieve del Pino » può essere declassificato da provinciale a comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Le nove strade comunali indicate nelle premesse, dell'estesa complessiva di km. 62+050 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Art. 2.

Il tratto della strada provinciale « Pieve del Pino » compreso tra le progressive km.che 0+000 e 0+530, è declassificato da provinciale a comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Pianoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6169)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MITAM Arredamento - Tappeti e tessuti per arredamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM arredamento - Tappeti e tessuti per arredamento », che avrà luogo a Milano dal 19 al 23 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III SASMIL - Salone internazionale dei prodotti e dei semilavorati di legno ed articoli accessori per la lavorazione del legno in genere », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III SASMIL - Salone internazionale dei prodotti e dei semilavorati di legno ed articoli accessori per la lavorazione del legno in genere » che avrà luogo a Milano dal 20 al 28 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6175)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1972.

Autorizzazione alla « Società di revisione fra commercialisti, società per azioni », con sede in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Società di revisione fra commercialisti - Società per azioni », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Società di revisione fra commercialisti - Società per azioni », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GONELLA

(6225)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 3 aprile 1967, n. 65, con la quale la provincia di Enna ha approvato un elenco suppletivo di provincializzazione di alcune strade provinciali fra le quali la strada di bonifica « Ciaramidoro-Mangiagrilli-scalo Dittaino », dell'estesa di km. 15 + 995;

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 6, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresse il parere che alla provincializzazione della strada di cui sopra si sarebbe provveduto, non appena la relativa documentazione sarà integrata dalle delucidazioni richieste all'ufficio del genio civile di Enna;

Vista la nota 21 maggio 1971, n. 7107, dell'ufficio del genio civile di Enna;

Vista la nota 12 ottobre 1971, n. 2016, con la quale il consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino ha rimesso gli atti di collaudo;

Visto il voto 12 ottobre 1971, n. 1458, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada anzidetta;

Ritenuto che la strada stessa può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica « Ciaramidoro-Mangiagrilli-scalo Dittaino », dell'estesa di km. 15 + 995 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1972.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune opzioni a scadenza, presentate dalla società per azioni « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune opzioni a scadenza relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita e le opzioni a scadenza relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede legale in Milano:

Tariffa 22 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 22 U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista o tipo mista, in una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista o tipo mista, in una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile sino al primo decesso;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista o tipo mista in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente;

Opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 11 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, di due tariffe complementari per il caso di invalidità e delle relative condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni Savoia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Savoia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, di tariffe per il caso di invalidità complementari di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le seguenti tariffe per il caso di invalidità, complementari di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni Savoia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa 32, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 4 marzo 1971);

Tariffa 34, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio (approvata con decreto ministeriale 4 marzo 1971);

Tariffa relativa all'assicurazione complementare a premio annuo per l'anticipato pagamento, al verificarsi dell'invalidità totale e permanente, del capitale assicurato da un'assicurazione mista o di tipo misto che prevede l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad un'assicurazione mista o di tipo misto;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi di un'assicurazione mista o di tipo misto e la corresponsione di una rendita temporanea in caso d'invalidità totale e permanente;

Condizioni particolari di polizza, per l'anticipato pagamento del capitale assicurato da un'assicurazione mista o di tipo misto, in caso di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 11 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Policrom di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Policrom di Roma per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Policrom di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 986, in data 30 marzo 1972, il cav. Oris Monaci è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto.

(6101)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1091, in data 5 aprile 1972, il prof. Michele Santopadre è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone.

(6102)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1051, in data 31 marzo 1972, il dott. Salvatore Pandolfini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera in sostituzione del sig. Italo Michele Rocco, dimissionario.

(6103)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 989, in data 30 marzo 1972, l'ing. Carmelo Latino è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto.

(6104)

Approvazione del piano regolatore generale di Cesano Boscone

Con decreto ministeriale 31 marzo 1972, n. 1579, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cesano Boscone.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6095)

Approvazione del piano regolatore generale di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1400, in data 21 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Frosinone.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(6096)

Approvazione del piano regolatore generale di Battipaglia

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, n. 1636, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Battipaglia (Salerno).

Copia di tale decreto e degli atti, che ne formano parte integrante, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6097)

Approvazione della destinazione di zona per l'area compresa tra via del Pattinaggio, viale dell'Agricoltura e via Ostiense, in comune di Roma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1832, in data 31 marzo 1972, è stata approvata la destinazione di zona per l'area compresa tra la via del Pattinaggio, viale dell'Agricoltura e via Ostiense, a parziale modifica del decreto ministeriale 6 dicembre 1971, n. 4876, relativo alla variante generale al vigente piano regolatore generale, adottata con deliberazione consiliare 17 ottobre 1967, n. 2777.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 marzo 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6094)

Variante generale al piano regolatore generale di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 30 marzo 1972, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale del comune di Ascoli Piceno.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6098)

Variante al piano regolatore generale di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1611, in data 31 marzo 1972, è stata approvata una variante al piano regolatore generale di Potenza per la costruzione di un edificio di culto.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Firenze

Con decreto provveditoriale n. 428 del 15 marzo 1972, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 3482 del 30 novembre 1971 ratificata dal consiglio il 22 dicembre 1971, con la quale il comune di Firenze ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando alla realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola media di via del Larione, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di circa mq. 12.000 è di proprietà della Congregazione delle suore di S. Giovanni Battista con casa madre in Roma (particelle numeri 2, 9, 15, 13, 138, 14 del foglio n. 139, comune di Firenze), della ditta Massetani Emilia - Emma ved. Mazzieri e della ditta Tonani Maria Luisa (particella n. 136 foglio n. 139, comune di Firenze).

Copia del suddetto decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6181)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nell'ultimo rigo della lettera *b*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 agosto 1971 « Istituzione di cattedre presso i ginnasi, i licei scientifici e gli istituti magistrali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 18 febbraio 1972, dove è scritto: « ... pari a *16* ore settimanali; » leggasi: « ... pari a *18* ore settimanali; ».

(6144)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 564.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6495)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.370.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6494)

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Cannara (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.031.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6496)

Autorizzazione al comune di Caprarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Caprarola (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.617.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6497)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.746.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6498)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.128.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6499)

Autorizzazione al comune di Piozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Piozzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.216.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6500)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.512.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6501)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 13.198.199, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6502)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.432.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6503)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.117.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6504)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.175.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6505)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.025.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6506)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.266.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6507)

Autorizzazione al comune di Cellino S. Marco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Cellino S. Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.768.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6508)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 163.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6509)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6510)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1972, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1655 della *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1971.

(6511)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 21 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,35	584,35	584,25	584,35	583,90	584,35	584,04	584,35	584,35	584,30
Dollaro canadese	586,80	586,80	586,40	586,80	586,60	586,80	586,70	586,80	586,80	586,10
Franco svizzero	151,085	151,085	150,95	151,085	151 —	151,08	151,04	151,085	151,08	151 —
Corona danese	83,57	83,57	83,65	83,57	83,50	83,57	83,55	83,57	83,57	83,50
Corona norvegese	88,47	88,47	88,50	88,47	88,40	88,47	88,46	88,47	88,47	88,45
Corona svedese	122,095	122,095	122,15	122,095	122 —	122,09	122,09	122,095	122,09	122 —
Fiorino olandese	181,85	181,85	181,90	181,85	181,80	181,85	181,79	181,85	181,85	181,40
Franco belga	13,253	13,2530	13,26	13,2530	13,23	13,25	13,25	13,2530	13,25	13,20
Franco francese	116,02	116,02	116,10	116,02	115,80	116,02	116 —	116,02	116,02	115,90
Lira sterlina	1525,15	1525,15	1525 —	1525,15	1523 —	1525,15	1524,55	1525,15	1525,15	1524,90
Marco germanico	183,51	183,51	183,50	183,51	183,30	183,51	183,46	183,51	183,51	183,35
Scellino austriaco	25,2565	25,2565	25,24	25,2565	25,20	25,25	25,25	25,2565	25,25	25,20
Escudo portoghese	21,66	21,66	21,65	21,66	21,65	21,66	21,64	21,66	21,66	21,60
Peseta spagnola	9,055	9,055	9,05	9,055	9 —	9,05	9,055	9,055	9,05	9 —

Media dei titoli del 21 aprile 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	94,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
» 5 % (Città di Trieste)	95,125
» 5 % (Beni esteri)	95,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,60
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	95,05
» 6 % » » 1970-85	100,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,195
Dollaro canadese	586,75
Franco svizzero	151,062
Corona danese	83,56
Corona norvegese	88,465
Corona svedese	122,092
Fiorino olandese	181,82
Franco belga	13,251
Franco francese	116,01
Lira sterlina	1524,85
Marco germanico	183.485
Scellino austriaco	25,253
Escudo portoghese	21,65
Peseta spagnola	9,055

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 24 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,40	584,40	584,35	584,40	584,30	584,40	584,35	584,40	584,40	584,40
Dollaro canadese	587,50	587,50	587,25	587,50	587,60	587,50	587,55	587,50	587,50	587,50
Franco svizzero	151,22	151,22	151,10	151,22	151,20	151,22	151,16	151,22	151,22	151,20
Corona danese	83,53	83,53	83,51	83,53	83,50	83,53	83,55	83,53	83,53	83,50
Corona norvegese	88,49	88,49	88,45	88,49	88,40	88,49	88,50	88,49	88,49	88,45
Corona svedese	122,13	122,13	122,05	122,13	122 —	122,13	122,17	122,13	122,13	122,10
Fiorino olandese	181,88	181,88	181,95	181,88	181,70	181,88	181,93	181,88	181,88	181,85
Franco belga	13,25	13,25	13,24	13,25	13,23	13,25	13,24	13,25	13,25	13,20
Franco francese	116,10	116,10	116,08	116,10	115,80	116,10	116,08	116,10	116,10	116,10
Lira sterlina	1524,80	1524,80	1525 —	1524,80	1524,20	1524,80	1524,75	1524,80	1524,80	1524,80
Marco germanico	183,69	183,69	183,70	183,69	183,60	183,69	183,71	183,69	183,69	183,65
Scellino austriaco	25,275	25,2750	25,24	25,275	25,20	25,27	25,275	25,275	25,27	25,20
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,65	21,64	21,65	21,64	21,64	21,64	21,64	21,60
Peseta spagnola	9,055	9,055	9,05	9,055	9 —	9,05	9,06	9,055	9,05	9 —

Media dei titoli del 24 aprile 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
» 5 % (Ricostruzione)	94,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	95,20
» 5 % (Beni esteri)	95,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,80
» 5,50 % » » 1968-83	96,15
» 5,50 % » » 1969-84	94,90
» 6 % » » 1970-85	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1972

Valuta	
Dollaro USA	584,375
Dollaro canadese	587,525
Franco svizzero	151,19
Corona danese	83,54
Corona norvegese	88,495
Corona svedese	122,15
Fiorino olandese	181,905
Franco belga	13,245
Franco francese	116,09
Lira sterlina	1524,775
Marco germanico	183,70
Scellino austriaco	25,275
Escudo portoghese	21,64
Peseta spagnola	9,057

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969-1984

Si rende noto che il giorno 13 maggio 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle duecentosettanta serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1969-1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Successivamente il giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di quindici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1972

(6402)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica della Bassa Valle aquilana dell'Aterno, con sede in L'Aquila

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5478, in data 29 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Bassa Valle aquilana dell'Aterno, con sede in L'Aquila, deliberata dal consiglio dei delegati in data 9 marzo 1972.

(6106)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Stornara e Tara, con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5477, in data 29 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Stornara e Tara, con sede in Taranto, deliberata dal consiglio dei delegati in data 29 gennaio 1972.

(6107)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Val di Chiana romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5475, in data 29 marzo 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Val di Chiana romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi Scalo (Siena), deliberato dal consiglio dei delegati in data 22 febbraio 1972.

(6105)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale circoscrizionale « Umberto I » di Caltagirone, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III-21/4-1570, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale circoscrizionale di Caltagirone (Trapani) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(6090)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Vincenzo » di Taormina, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.48/7.1278, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Vincenzo » di Taormina (Messina), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso lo ospedale medesimo.

(6091)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Niscemi ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.98/4-1836, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Niscemi (Caltanissetta) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(6092)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Arco, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.83/4/1476, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Arco (Trento), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(6093)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Sulmona a modificare il regolamento della scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8.IX/38-1/1292, del 12 febbraio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Sulmona è autorizzata a modificare l'art. 8 del regolamento della scuola per tecnici di radiologia medica, elevando il numero degli allievi da dieci a quindici.

(6087)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale Fatebenefratelli Fatebenesorelle Ciceri Agnesi di Milano, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/40/1605, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale Fatebenefratelli Fatebenesorelle Ciceri Agnesi di Milano, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(6089)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di S. Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Cesena, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di S. Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 luglio 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Carlo di Cesena, di concerto col comitato di sorveglianza, in data 22 febbraio 1972, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa rurale ed artigiana di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cesena;

Vista la deliberazione in data 30 luglio 1971 del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Cesena, con la quale l'azienda si è resa cessionaria delle attività e passività della predetta Cassa rurale ed artigiana di S. Carlo di Cesena;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Carlo di Cesena, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Cassa rurale ed artigiana di Cesena;

Dispone:

1. La Cassa rurale ed artigiana di S. Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Cesena, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti delle aziende interessate in data 23 febbraio 1972 a rogito dott. Agostino Pistocchi, notaio in Cesena, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini, registrata a Cesena l'8 marzo 1972 al n. 937 mod. I;

2. La Cassa rurale ed artigiana di Cesena è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di S. Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Governatore: CARLI

(6050)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche e demografiche. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Matematica generale:

2) Sistemi e metodi per l'elaborazione dell'informazione.

B) *Colloquio*:

Gli argomenti delle prove scritte;

Elementi di statistica con particolare riguardo alla statistica economica e sanitaria;

Teoria e applicazioni degli elaboratori elettronici;

Elementi di diritto amministrativo e di contabilità di Stato;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 12 e 13 giugno 1972, alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1943, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle

pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati *nelle precedenti lettere h) ed i) nonchè le madri*, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i *profughi dai territori di confine che si trovano nelle* condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica *del relativo brevetto o del documento di concessione;*

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i *concorrenti che siano dipendenti non di ruolo* dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità

e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

l) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *D)* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7 salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 266

(6146)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8131 del 24 novembre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari;

Visto il proprio decreto n. 5264 del 20 settembre 1971, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1936, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari:

1. Badolati Giuseppe .. punti 188,436 su 240
2. Ferrari Giovanni Vittorio . » 137,4538 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 1° marzo 1972

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 826 in data 1° marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Chiavari;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Badolati Giuseppe, nato a Catanzaro il 18 gennaio 1942, risultato primo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Chiavari.
La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.
Il predetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dalla nomina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale: PODESTÀ

(6060)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4.

Modifiche all'ordinamento del personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*numero straordin.*) *n. 10 del 23 febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli di legge citati nel presente testo senza ulteriore indicazione si riferiscono alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sull'ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano.

TITOLO III

NORME GENERALI

Capo I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Quando sono ammessi più titoli di studio alternativamente i singoli bandi possono stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso.
Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione, 4 settembre 1956, sono ammessi ai concorsi banditi per le carriere direttive.
Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 29 è sostituito dai seguenti:

« L'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca è fatto a mezzo di esame scritto ed orale per gli impiegati e solo orale per il personale ausiliario. Il giudizio sulla conoscenza delle due lingue è dato da un'apposita commissione, nominata per ogni legislatura dalla Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della giunta provinciale, rispettivamente da un Assessore o da un funzionario di ruolo della carriera direttiva da esso Presidente delegato e composta da un insegnante laureato di scuola media di lingua italiana e da un insegnante laureato di scuola media di lingua tedesca, scelti tra terne di insegnanti laureati bilingui, proposti dal provveditorato agli studi. Fungerà da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'amministrazione provinciale.
Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente ».

Art. 4.

All'art. 33 è aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre ai posti messi a concorso anche quelli che risulti necessario coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria ed applicando i criteri di riserva per i gruppi linguistici ai sensi dell'art. 29 della presente legge ».

Art. 5.

Nomine per chiamata

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale può ricoprire i posti di qualifica non inferiore ad ispettore generale e corrispondenti, nonchè i posti di capo dell'ufficio legislativo e dell'ufficio legale della carriera direttiva anche mediante chiamata di persone ritenute particolarmente idonee e provviste dei richiesti titoli di studio e di adeguata specializzazione.
La chiamata di cui al precedente comma può essere fatta anche a tempo determinato. In ogni caso la nomina definitiva ha luogo previo espletamento del periodo di prova previsto dall'articolo precedente ».

Capo II

NOTE DI QUALIFICA

Art. 6.

Criteri per la compilazione delle note di qualifica

Per la stesura dei rapporti informativi e l'espressione del giudizio complessivo si applicano ai dipendenti provinciali le norme di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
L'art. 38 è abrogato con la data di entrata in vigore delle norme statali citate nel precedente comma.

TITOLO IV

Capo I

DOVERI DEL DIPENDENTE

Art. 7.

Residenza

L'art. 42 è sostituito dal seguente:

« Il dipendente deve fissare la sua residenza in modo da garantire il pieno e regolare adempimento del suo servizio e di tutti i suoi doveri. La residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'ufficio non può comportare spese per l'amministrazione.
Le sedi di servizio fuori del capoluogo saranno stabilite con regolamento di esecuzione ».

Art. 8.

Orario di servizio

L'art. 44, modificato con l'art. 11 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti della provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario di servizio.
L'orario di servizio è di 40 ore settimanali.
Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.
La Giunta provinciale è autorizzata a fissare eventuali orari o turni di servizio diversi per stabilimenti o servizi speciali ».

TITOLO V

Capo I

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 9.

Nuove qualifiche

Con effetto dall'1 luglio 1970, le qualifiche previste dal precedente ordinamento del personale e corrispondenti ai gradi della gerarchia provinciale sottoindicata, sono sostituite dalle nuove qualifiche indicate nelle allegate tabelle organiche secondo la seguente corrispondenza:

Grado della gerarchia provinciale	Nuova qualifica
Carriera direttiva:	
I/A	Direttore generale.
II/A	Ispettore generale ed equiparati.
III/A	Direttore di divisione ed equiparati.
IV/A	Direttore di sezione ed equiparati.
V/A	Consigliere ed equiparati.
Carriera di concetto:	
III/B	Segretario capo ed equiparati.
IV/B	Segretario principale ed equiparati.
V/B	Segretario di 1ª classe ed equiparati.
VI/B VII/B	Segretario ed equiparati.
Carriera esecutiva:	
V/C	Coadiutore superiore ed equiparati.
VI/C	Coadiutore principale ed equiparati.
VII/C	Coadiutore di 1ª classe ed equiparati.
VIII IX e X/C	Coadiutore ed equiparati.
Carriera ausiliaria amministrativa:	
I/D	Commesso capo ed equiparati.
II III IV e V/D	Commesso ed equiparati.
Carriera ausiliaria tecnica:	
I/D	Agente tecnico capo.
II III IV e V/D	Agente tecnico.
Carriera del personale cantoniere:	
Cantoniere capo	Cantoniere capo.
Cantoniere scelto	Cantoniere.
Cantoniere	Cantoniere.
Cantoniere aggiunto	Cantoniere.
Inserviente	Inserviente.

Le nuove qualifiche di cui sopra sostituiscono a tutti gli effetti quelle anteriormente in vigore e previste nelle norme di legge e regolamentari emanate dalla provincia in materia di personale.

Art. 10.

Svolgimento della carriera direttiva

I posti di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate sono resi cumulativi in unico contingente organico.

Il passaggio dalla qualifica di consigliere a quella di direttore di sezione e qualifiche equiparate si consegue a ruolo aperto dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di consigliere o equiparata, ridotti ad un anno e sei mesi per il personale inquadrato in ruoli della carriera direttiva per lo accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitari della durata di cinque o più anni.

Il passaggio dalla qualifica di direttore di sezione a quella di direttore di divisione o qualifiche equiparate si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di sezione o equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di direttore di divisione, prima classe di stipendio, i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione od equiparate. Coloro che rivestono la qualifica di direttore di divisione conseguono il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo due anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

I posti vacanti di ispettore generale ed equiparati sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di divisione ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 11.

Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto

Un sesto dei posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate annualmente disponibili nei singoli ruoli sarà conferito mediante concorso per esami, al quale saranno ammessi gli impiegati provenienti dalla carriera di concetto. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso ruolo con qualifica di segretario capo o equiparate e di segretario principale o equiparate aventi almeno tredici anni complessivi di servizio nella carriera e, inoltre, i segretari principali e di I classe o equiparati in possesso del prescritto diploma di laurea aventi almeno otto anni complessivi di servizio nella carriera.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

Gli esami di concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e la attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, che a tale fine tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e della attitudine ad esercitare le funzioni della carriera direttiva.

La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.

Art. 12.

Dotazione organica delle carriere di concetto ed esecutiva

La dotazione organica delle singole qualifiche della carriera di concetto e della carriera esecutiva è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico:

segretario capo e coadiutore superiore e qualifiche equiparate, 10 %;

segretario principale e segretario di I classe, coadiutore principale e coadiutore di I classe e qualifiche equiparate, 45 %;

segretario e coadiutore e qualifiche equiparate, 45 %.

Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici delle carriere di concetto ed esecutive, si determina il 10 % da attribuire alla qualifica più elevata, computando come posto intero l'eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra le qualifiche intermedie e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unità in più alle qualifiche intermedie.

Art. 13.

Svolgimento della carriera di concetto

Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di segretario e qualifiche equiparate si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

Il passaggio dalla qualifica di segretario ed equiparate a quella di segretario di I classe ed equiparate, si consegue, nei limiti della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario ed equiparate, ridotti a cinque anni per il personale inquadrato in ruoli per l'accesso ai quali è richiesta, oltre al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, la frequenza di corsi di specializzazione di durata almeno annuale e che siano in possesso del relativo diploma.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico corrispondente alla qualifica di segretario di I classe i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente otto anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di segretario ed equiparate.

I posti di segretario di I classe ed equiparate e di segretario principale ed equiparate sono resi cumulativi in unico contingente organico.

Il passaggio dalla qualifica di segretario di I classe ed equiparate a quella di segretario principale ed equiparate si consegue a ruolo aperto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario di I classe ed equiparate.

Il passaggio dalla qualifica di segretario principale ed equiparate a quella di segretario capo ed equiparate, si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario principale ed equiparate.

Art. 14.
Nomina a segretario di I classe di impiegati della carriera esecutiva

Un sesto dei posti di segretario di I classe o qualifiche equiparate, annualmente disponibili nei singoli ruoli, sarà conferito mediante concorso per esami, al quale saranno ammessi gli impiegati della carriera esecutiva dello stesso ruolo con qualifica di coadiutore superiore o equiparate, nonchè di coadiutore principale o equiparate, aventi almeno complessivi tredici anni di effettivo servizio nella carriera, oppure i coadiutori di I classe o qualifiche equiparate in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 11.

Art. 15.
Svolgimento della carriera esecutiva

Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore ed equiparate si consegue dopo quattro anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

Il passaggio dalla qualifica di coadiutore ed equiparate a quella di coadiutore di I classe ed equiparate si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore ed equiparate.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico connesso alla qualifica di coadiutore di I classe ed equiparate, i dipendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore ed equiparate.

Le qualifiche di coadiutore di I classe e di coadiutore principale ed equiparate sono rese cumulative in unico contingente organico.

Il passaggio dalla qualifica di coadiutore di I classe ed equiparate a quella di coadiutore principale ed equiparate si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore di I classe ed equiparate.

Il passaggio dalla qualifica di coadiutore principale ed equiparate a quella di coadiutore superiore ed equiparate si consegue, nei limiti della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore principale ed equiparate.

Art. 16.
Nomina a coadiutore di I classe di impiegati della carriera ausiliaria

Un sesto dei posti di coadiutore di I classe o di qualifiche equiparate annualmente disponibili è conferito mediante concorso per esami, al quale sono ammessi i commessi capo e qualifiche equiparate appartenenti allo stesso ruolo con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera, ridotti a nove anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 11.

Art. 17.
Dotazione organica della carriera ausiliaria e del personale cantoniere

La dotazione organica delle singole qualifiche della carriera del personale ausiliario è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del rispettivo ruolo organico:

commesso capo, cantoniere capo e qualifiche equiparate, 30 %, computando come posto intero la eventuale frazione di posto;

commesso, cantoniere e qualifiche equiparate, 70 %.

Art. 18.
Svolgimento della carriera del personale ausiliario

Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio previsto per la qualifica di commesso si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

Gli agenti tecnici del ruolo speciale dei servizi tecnici, nonchè gli infermieri-operai del ruolo speciale della colonia agricola per malati di mente di Stadio iniziano la carriera con la attribuzione della seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di commesso.

Il passaggio dalla qualifica di commesso ed equiparate a quella di commesso capo ed equiparate si consegue, nel limite della disponibilità di posti, mediante scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di commesso ed equiparate.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di commesso capo, prima classe di stipendio, i commessi e le qualifiche equiparate, che abbiano compiuto complessivamente otto anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di commesso ed equiparate.

Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di commesso capo ed equiparate si consegue dopo cinque anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

Art. 19.
Svolgimento della carriera del personale cantoniere

Il personale cantoniere consegue il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio prevista dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica ed il passaggio dalla seconda alla terza classe di stipendio dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il passaggio dalla qualifica di cantoniere a quella di cantoniere capo si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di cantoniere capo, prima classe di stipendio, i cantonieri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella terza classe di stipendio della qualifica di cantoniere.

I cantonieri capo conseguono il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere capo.

Il personale cantoniere in possesso di una specializzazione e che sia effettivamente adibito anche a lavori richiedenti tale specializzazione, consegue, se più favorevole, con effetto dal primo giorno del mese successivo in cui possiede i requisiti, lo sviluppo di carriera e la progressione economica prevista per gli agenti tecnici con decorrenza economica dal 1° luglio 1970 o dalla data posteriore in cui risulti in possesso dei requisiti. Al personale di cui al presente comma, sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge.

Art. 20.

Non sono utili agli effetti della progressione in carriera e dell'attribuzione di successive classi di stipendio, nè per la ammissione agli esami di concorso per i passaggi di carriera, gli anni di servizio nei quali il dipendente abbia conseguito una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Art. 21.
Scrutini

Lo scrutinio per merito comparativo è effettuato dal consiglio di amministrazione e consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi.

Il consiglio di amministrazione all'inizio di ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto da corsi professionali o di perfezionamento, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonchè alla cultura generale ed alla capacità professionale.

Per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore, oltre all'anzianità minima prescritta

per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, qualora l'impiegato abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto».

Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonchè del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi.

Si applicano ai dipendenti provinciali le altre norme regolanti lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo dei corrispondenti dipendenti civili dello Stato.

Art. 22.

Termine scrutini

Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Le promozioni sono conferite con decreto del Presidente della giunta provinciale seguendo l'ordine della graduatoria, con effetto, rispettivamente, dall'1 luglio e dall'1 gennaio successivo.

E' ammesso agli scrutini il personale che maturi la prescritta anzianità e sia in possesso degli altri requisiti, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

Art. 23.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, nonchè gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, sono abrogati.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 24.

Stipendi

La tabella degli stipendi allegata alla legge provinciale 14 gennaio 1968, n. 2 (Allegato *G*), è sostituita, con effetto dall'1 luglio 1970, dalla tabella parametrica allegata alla presente legge (Allegato *E*).

Il valore parametrico ivi indicato corrisponde a quello in atto per i dipendenti civili dello Stato aumentato del 35 %.

Le promozioni a ruolo aperto e l'attribuzione di successive classi di stipendio previste per una stessa qualifica hanno luogo, adottando la procedura prevista per il conferimento degli aumenti biennali.

In caso di conferimento nella stessa qualifica di una successiva classe di stipendio, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

Art. 25.

Indennità integrativa speciale Computo

Con decorrenza dal 1° gennaio 1972, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale istituita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed estesa al personale provinciale in attività di servizio con legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, rispetto alla misura fissata per l'esercizio finanziario 1971 con decreto del Ministro per il tesoro di data 24 luglio 1970, sono determinate applicando, su una base fissata in L. 100.000 mensili per tutti i dipendenti della Provincia in attività di servizio, la percentuale di variazione pari alla differenza aritmetica fra la variazione percentuale dell'indice del costo della vita quale risulta dall'apposito decreto emanato per ogni esercizio finanziario dal Ministro per il tesoro e la variazione percentuale indicata dal sopracitato decreto di data 24 luglio 1970.

Restano ferme le altre disposizioni dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 26.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, è sostituito dai seguenti:

«I componenti del nucleo familiare che danno diritto alla concessione delle aggiunte di famiglia sono considerati a carico, qualora siano sprovvisti di reddito proprio di qualsiasi natura superiore a L. 40.000 nette mensili. Spetta la quota ridotta qualora nel nucleo familiare, composto di non più di cinque persone, faccia parte altra persona provvista di reddito proprio, ovvero di pensioni non di guerra superiore a L. 60.000 nette mensili.

Non vengono computate agli effetti della determinazione del reddito le pensioni minime corrisposte dall'I.N.P.S. La giunta provinciale è autorizzata a modificare i minimi di reddito di cui al precedente comma con norme regolamentari.

Art. 27.

Nel secondo comma dell'art. 94 sono abrogate le parole «semprechè abbia superato il periodo di prova».

Capo III

RIPOSI FESTIVITA' CONGEDI INDENNITA'

Art. 28.

All'art. 95 è aggiunto il seguente comma:

«Per servizi speciali l'amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio nei giorni festivi, salvo il diritto al giorno di riposo settimanale».

Art. 29.

I primi due commi dell'art. 96 sono sostituiti dai seguenti:

«Il personale provinciale ha diritto per ogni anno di effettivo servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire possibilmente in un solo periodo continuativo compatibilmente con le esigenze di servizio.

Esso può chiedere di distribuire il congedo in non più di tre periodi di minor durata e non può rinunciarvi.

Per periodi di servizio effettivo inferiori all'anno il congedo viene concesso in proporzione».

Art. 30.

L'art. 101 è sostituito dal seguente:

«Al dipendente, che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 44, presti effettivamente servizio in ore eccedenti l'orario normale e semprechè non sia possibile il ricupero, quando sia autorizzato o prescritto dalla giunta provinciale, compete un'indennità per lavoro straordinario ragguagliata ad ora e computata ai sensi delle norme vigenti in materia».

Art. 31.

Il secondo comma dell'art. 102, modificato con legge provinciale 2 febbraio 1962, n. 2, è sostituito dal seguente:

«La giunta provinciale è autorizzata a modificare le disposizioni che disciplinano le missioni, nonchè le relative competenze con norme regolamentari».

Art. 32.

Il primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Agli agenti tecnici addetti alla guida di autoveicoli o macchine operatrici è corrisposta un'indennità non pensionabile di rischio nella misura di L. 20.000 (ventimila) mensili».

Art. 33.

L'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Agli agenti tecnici in possesso di una specializzazione e che siano effettivamente adibiti anche a lavori richiedenti tale specializzazione è concessa, previo accertamento del possesso dei requisiti per la durata dell'espletamento delle relative mansioni, un'indennità non pensionabile di specializzazione pari a L. 20.000 (ventimila) mensili. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio di cui al precedente articolo.

L'indennità di cui al precedente comma continua ad essere corrisposta al personale che ne fruisce alla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere da quanto richiesto nel precedente comma».

Art. 34.

Indennità speciale annua

Al personale provinciale in attività di servizio è concessa, con decorrenza dall'anno 1971, una indennità speciale annua, non pensionabile, da corrispondersi nel mese di giugno in misura tale da assicurare un importo netto di L. 30.000 per i dipendenti senza persone a carico, di L. 50.000 per i dipendenti

con una persona a carico, di L. 75.000 per i dipendenti con due e fino a quattro persone a carico, e di L. 100.000 per i dipendenti con oltre quattro persone a carico.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dall'1 luglio dell'anno precedente. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore, l'indennità stessa è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Al personale che presti servizio con orario e con stipendio ridotti, detta indennità è dovuta in proporzione.

Il carico familiare si riferisce alla situazione in atto al primo del mese in cui l'indennità viene corrisposta.

L'indennità è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione delle dette competenze, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Art. 35.

Sono estese ai corrispondenti dipendenti provinciali le norme di cui agli articoli 16-*bis*, lettera *a*), e 16-*ter*, della legge 18 marzo 1968, n. 249, previste dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Previo ordinamento delle divisioni, determinazione dello effettivo esercizio delle funzioni e responsabilità direzionali sarà estesa ai corrispondenti dipendenti provinciali l'indennità di funzione di cui all'art. 16-*bis*, lettera *b*), della legge 18 marzo 1968, n. 249, previsto dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in misura da determinarsi con successiva legge e con decorrenza non posteriore a quella prevista per i corrispondenti dipendenti statali.

Al personale fruente di indennità, proventi e compensi spettanti a qualsiasi titolo, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati provinciali, l'indennità di funzione di cui al comma precedente sarà corrisposta in misura da non superare comunque, in caso di cumulo, complessivamente il 50 % dello stipendio in godimento.

Il limite fissato nel precedente comma si applica, inoltre, come norma generale in tutti i casi in cui le norme vigenti consentano il cumulo di indennità, proventi e compensi di qualsiasi natura.

Art. 36.

Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento del servizio dei commessi, degli agenti tecnici e dei cantonieri, la giunta provinciale può incaricare un commesso capo, due agenti tecnici capo e fino a venti cantonieri capo di assolvere questo compito per i rispettivi servizi.

Al personale di cui al comma precedente sarà concessa per il periodo dell'incarico, un'indennità di funzione, non pensionabile, nella misura del 15 % dello stipendio iniziale della qualifica di commesso capo ed equiparate, seconda classe di stipendio.

Art. 37.

Al personale della carriera direttiva, in possesso del titolo di procuratore legale ed iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori, che sia incaricato dalla giunta provinciale a rappresentare la Provincia in giudizio, è concessa — previo accertamento dell'espletamento delle funzioni e per la durata dell'incarico — un'indennità speciale mensile non pensionabile pari al 40 % dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di « direttore di sezione » qualora abbia un'anzianità di iscrizione allo albo superiore a 10 anni e pari al 35 % dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di « consigliere » qualora abbia un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a 10 anni.

Si applicano gli ultimi due commi del precedente art. 35.

La presente norma si applica anche ai consiglieri urbanisti di cui alla legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15, in sostituzione di quanto previsto all'art. 14 della legge medesima.

Art. 38.

Al personale addetto al centro elettronico della provincia ed avente una relativa documentata specializzazione è corrisposto per la durata dell'espletamento delle relative funzioni o mansioni un'indennità speciale non pensionabile nella seguente misura mensile:

Personale della carriera direttiva:

25 % dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di « consigliere »;

Personale della carriera di concetto:

25 % dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di « segretario »;

Personale della carriera esecutiva:

15 % dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di « coadiutore ».

Si applicano gli ultimi commi del precedente art. 35.

Art. 39.

Con effetto dall'1 luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui alle leggi provinciali 13 dicembre 1969, n. 14, e 13 luglio 1970, n. 13.

TITOLO VI

Capo I

ASPETTATIVE

Art. 40.

Il primo comma dell'art. 106 è sostituito dal seguente:

« Il dipendente di ruolo può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità, per motivi di famiglia o per mandato politico ».

Art. 41.

All'art. 108, modificato con l'art. 31 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« Per tutti i dipendenti non di ruolo si applicano in caso di infermità le norme vigenti per il personale non di ruolo dello Stato ».

Art. 42.

Il secondo comma dell'art. 109 è sostituito dal seguente:

« Per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le comprovate spese di cura non rimborsate dall'ente assistenziale al quale risulta iscritto, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente ».

Art. 43.

Aspettativa per mandato politico

I dipendenti provinciali eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata del mandato consiliare. I dipendenti eletti alla carica di sindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa.

Ad essi spetta il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

I dipendenti eletti alla carica di consigliere comunale sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dai precedenti commi sono considerati a tutti gli effetti come effettivamente prestati.

Nei confronti dei dipendenti di cui al primo comma, che durante il mandato non abbiano potuto conseguire promozioni in conseguenza della loro carica e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

TITOLO VII

Capo I

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 44.

Dimissioni

L'art. 118 è sostituito dal seguente:

« Il dipendente può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni da parte del personale appartenente alla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima e quelle del personale ausiliario, cantoniere ed inserviente almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi, e può altresì essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare ».

Art. 45.
Collocamento a riposo

L'art. 119, modificato con l'art. 33 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'Amministrazione provinciale deve essere collocato a riposo d'ufficio quando:

a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

b) abbia compiuto 65 anni di età;

c) il personale cantoniere, gli agenti tecnici, gli infermieri-operai, le puericultrici ed il personale femminile che abbia compiuto 60 anni di età ed almeno 20 anni di servizio utile a pensione.

Gli agenti tecnici addetti al servizio di autista, al compimento del 55.mo anno di età possono essere trasferiti alle mansioni di commesso o bidello nei limiti dei posti disponibili in organico.

Per eccezionali motivi la giunta provinciale potrà tenere in servizio il personale di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma, per un periodo massimo di anni 5, oltre i limiti di età ivi indicati.

Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli istituti di previdenza per le pensioni al personale degli enti locali ».

Capo III
PREVIDENZA E QUIESCENZA

Art. 46.
Indennità di buona uscita

L'art. 125, modificato con l'art. 1 della legge provinciale 7 novembre 1968, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Al personale che cessa dal servizio è concessa dall'Amministrazione provinciale un'indennità di buona uscita pari all'ultimo stipendio mensile pensionabile per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso la provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo.

In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in loro mancanza ai genitori sopravviventi ».

L'art. 126 e successive modifiche è abrogato.

Art. 47.
Pensione sociale

Ai dipendenti provinciali di ruolo collocati a riposo per raggiunti limiti di età dopo almeno 10 anni di servizio effettivo presso la provincia, nonchè ai dipendenti dispensati dal servizio per riconosciuta inabilità permanente ed assoluta al lavoro dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo è concessa, a carico del bilancio provinciale, un'integrazione del trattamento di pensione o vecchiaia comunque maturato anche per servizi prestati presso terzi e corrisposto da istituti, casse od enti previdenziali o dall'I.N.A.D.E.L. in forma di assegno vitalizio, in misura tale da raggiungere il 60 % della retribuzione pensionabile loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

Qualora all'atto della cessazione, avvenuta per i motivi di cui sopra, non abbiano conseguito il diritto ad alcuna pensione od assegno a carico degli enti predetti sarà loro corrisposto un assegno di riposo nella misura del 60 % dell'ultima retribuzione pensionabile, nonchè l'indennità integrativa speciale e le aggiunte di famiglia nella misura corrisposta ai titolari di pensione diretta della C.P.D.E.L.

Art. 48.
Pensione sociale indiretta e di riversibilità

Alla vedova a carico del dipendente provinciale di ruolo deceduto in attività di servizio dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo presso la provincia o di titolare dell'integrazione od assegno di riposo previsti nell'articolo precedente viene corrisposto il 60 % del trattamento diretto od integrativo di riposo che sarebbe spettato al « de cuius » all'atto del decesso, ai sensi del precedente articolo 47, aumentato del 10 % per ogni figlio a carico, fino ad un massimo del 100 %. L'aumento per ogni figlio a carico non può comunque essere inferiore alla misura delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte al personale provinciale in attività di servizio.

In mancanza della vedova l'integrazione o l'assegno di riposo di cui all'articolo precedente che sarebbe spettato al « de cuius » viene corrisposto agli orfani a carico nella misura del 40 % ad un orfano solo, aumentato del 20 % per ogni ulteriore orfano a carico e comunque in misura non inferiore all'ammontare delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in attività di servizio.

Il trattamento di cui ai precedenti commi viene corrisposto ai beneficiari fino a quando questi sono considerati a carico ai sensi delle norme che regolano la concessione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali.

I dipendenti provinciali od i loro aventi diritto per beneficiare del trattamento di cui al precedente ed al presente articolo devono rinunciare a favore dell'amministrazione provinciale all'indennità una tantum loro spettante da parte delle casse amministrate dagli Istituti di previdenza o all'eventuale quota residua di tale indennità, qualora le casse predette applichino le disposizioni delle leggi 2 aprile 1958, n. 322, e 22 novembre 1962, n. 1646, e successive modifiche.

L'assegno alla vedova permane fino a quando sussistono le condizioni di riversibilità della pensione prevista dalla legge sull'ordinamento della cassa pensioni ai dipendenti enti locali.

Art. 49.
Adeguamento pensioni sociali

I trattamenti integrativi e gli assegni di riposo diretti ed indiretti di cui ai precedenti articoli seguono le variazioni degli emolumenti pensionabili che a carattere generale vengono adottate dall'amministrazione provinciale.

I trattamenti integrativi vengono modificati anche secondo le variazioni delle pensioni ed assegni integrati.

Art. 50.

Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4, e successive modifiche sono abrogati.

Art. 51.

All'art. 51 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« La provincia integra il trattamento di quiescenza in forma di pensione corrisposta al personale medico iscritto presso la Cassa pensioni sanitari fino alla misura prevista dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali per il personale ivi iscritto con uguale anzianità di iscrizione ».

Art. 52.

In caso di decesso in attività di servizio di un dipendente avente persone a carico, il trattamento economico in atto continua ad essere corrisposto ai familiari a carico per il mese di decesso.

Art. 53.
Esodo personale femminile

Il personale femminile avente il coniuge o figli a carico, con non meno di 15 anni di servizio presso l'amministrazione provinciale, utili agli effetti della liquidazione della pensione da parte della C.P.D.E.L., è a domanda collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della C.P.D.E.L. Trascorso tale periodo il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo.

Il trattamento dovuto al personale contemplato dal primo comma nel periodo di aspettativa è pari al 45 % dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultante da successivi aumenti di carattere generale.

L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, è corrisposta nella stessa misura spettante ai pensionati della C.P.D.E.L.

Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera.

Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla C.P.D.E.L., della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonchè della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

I contributi dovuti alla C.P.D.E.L., durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'amministrazione.

In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'amministrazione corrisponderà — agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della C.P.D.E.L. — la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con 20 anni di servizio e quello effettivamente dovuto dalla Cassa predetta.

Art. 54.

Nei confronti del personale di cui al precedente articolo l'amministrazione provvede — al momento del suo collocamento in aspettativa — previo rilascio di regolare atto di cessione — al pagamento dell'indennità di buona uscita per gli anni di servizio effettivo prestati presso l'amministrazione provinciale.

Il periodo trascorso dal personale nella posizione di cui al precedente articolo, è considerato, per quanto concerne la iscrizione all'I.N.A.D.E.L.-previdenza come trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

L'amministrazione provinciale si sostituisce al personale predetto — all'atto del collocamento a riposo dello stesso — nei diritti verso l'I.N.A.D.E.L. per quanto concerne la riscossione dell'indennità premio di servizio dovuta dall'Istituto medesimo.

Art. 55.

Agevolazioni ferroviarie

La provincia assicura al proprio personale ed alle rispettive famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporti di persone.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei trasporti. La presente norma si applica con la data di entrata in vigore della convenzione medesima.

TITOLO VIII

ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 56.

Composizione

L'art. 128 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla giunta provinciale per la legislatura ed è composto:

dal Presidente della giunta provinciale, o, per delega, da un Assessore che lo presiede;

da 4 membri di qualifica non inferiore ad ispettore generale nominati dall'amministrazione;

da 3 dipendenti di ruolo scelti dall'amministrazione, di qualifica non superiore al direttore di divisione;

da 3 rappresentanti del personale, di cui uno appartenente al gruppo linguistico italiano, eletti dal personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico.

La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di due terzi dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva addetto all'ufficio del personale.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Per gli impiegati con qualifica superiore a « direttore di divisione » o equiparate, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta provinciale.

Per l'elezione dei rappresentanti del personale, distinta per gruppo linguistico, la giunta provinciale emana norme di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 57.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

L'art. 129 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è l'organo consultivo della giunta provinciale in materia di personale.

Esso esercita le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio parere sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplificazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa, nonchè su tutte le altre questioni sulle quali la giunta provinciale od il Presidente della stessa ritenga di sentirlo.

Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio in ordine a tutti i disegni di legge e regolamentari concernenti il personale della provincia e l'ordinamento degli uffici provinciali.

Il parere del consiglio di amministrazione è, inoltre, obbligatorio in materia di trasferimenti di personale che comportino il trasferimento della sede di servizio in altro comune, di comandi, di corsi di aggiornamento e professionali del personale, di collocamento in disponibilità, di dichiarazione di decadenza per incompatibilità, di concessione di ulteriori periodi di aspettativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111, di trasferimento e di proroga eccezionale in servizio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 45 della presente legge, di congedo straordinario non spettante di diritto ed in tutti gli altri casi previsti dalle norme provinciali in vigore.

Spetta inoltre al consiglio di amministrazione provvedere agli scrutini per le promozioni, escluse quelle di qualifica superiore a direttore di divisione, a cui provvede la giunta provinciale, e decidere sui ricorsi contro il giudizio complessivo dei dipendenti di qualifica non superiore a direttore di divisione. In tale sede il consiglio deve sentire anche il superiore che ha compilato il rapporto informativo.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di far proposte alla giunta provinciale in materia di personale ».

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58.

Inquadramento del personale impiegatizio nelle nuove qualifiche

Il personale di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, in servizio al 30 giugno 1970 è inquadrato con effetto dall'1 luglio 1970, anche in soprannumero, nelle nuove qualifiche secondo la corrispondenza fissata nell'art. 9 della presente legge, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza.

I dipendenti che al 30 giugno 1970 rivestivano la qualifica di applicato di I classe ed equiparate sono inquadrati nella seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore, conservando in detta classe l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza.

Negli altri casi di fusione di più qualifiche o gradi previsti dal vecchio ordinamento in una, i dipendenti conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

Gli impiegati inquadrati nelle nuove qualifiche, ai sensi del primo comma, conseguono le promozioni a ruolo aperto o il conferimento delle successive classi di stipendio previste dal presente nuovo ordinamento delle carriere con effetto dall'1 luglio 1970 o dalla data posteriore in cui matureranno i requisiti di anzianità e di merito richiesti.

Agli impiegati inquadrati nella carriera esecutiva, che alla data del 30 giugno 1970 rivestivano la qualifica di applicato di I classe (grado VIII/*C*) o di archivista (grado VII/*C*) o equiparate è riconosciuto nella nuova corrispondente qualifica o classe di stipendio un anno di anzianità in aggiunta a quella posseduta, utile agli effetti dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici e dello svolgimento di carriera.

Art. 59.

Inquadramento del personale ausiliario e cantoniere

Il personale della carriera ausiliaria ed il personale cantoniere è inquadrato nelle nuove qualifiche di commesso, agente tecnico, cantoniere ed equiparate in base all'anzianità di servizio in atto e utile agli effetti della progressione economica in carriera e della attribuzione degli aumenti biennali di stipendio.

I commessi capo e qualifiche equiparate nonchè i cantonieri capo vengono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica con l'anzianità di qualifica in atto.

Art. 60.

Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970, che a tale data rivestiva qualifiche corrispondenti al grado IV/A della carriera direttiva della gerarchia provinciale, ed a quello pervenuto a tali qualifiche prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del precedente ordinamento, sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli già in godimento con decorrenza 1° luglio o con la data posteriore in cui siano pervenuti a dette qualifiche.

Al personale della carriera di concetto che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparate (grado III/B della gerarchia provinciale) sono attribuiti nella nuova qualifica due aumenti periodici di stipendio con effetto dall'1 luglio 1970.

Al personale della carriera esecutiva che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di archivista superiore ed equiparate (grado V/C della gerarchia provinciale) o che a tale qualifica sia pervenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del precedente ordinamento è attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparate un aumento periodico di stipendio con effetto dall'1 luglio 1970 o con la data posteriore in cui sia pervenuto a dette qualifiche.

L'attribuzione degli aumenti periodici aggiuntivi di cui ai precedenti commi non modifica la data di maturazione dei successivi aumenti periodici.

Art. 61.

Gli impiegati della carriera direttiva, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per la promozione ai posti vacanti nel ruolo di appartenenza di direttore di divisione od equiparati al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione ed equiparate ed allo scrutinio per la promozione ai posti vacanti nel ruolo di appartenenza di ispettore generale ed equiparati al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di divisione ed equiparate.

Art. 62.

Per il personale della carriera di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica di segretario principale ed equiparate, rispettivamente alla qualifica di coadiutore principale ed equiparate, è ridotto a tre anni.

Art. 63.

Il personale della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue la promozione alla qualifica di segretario di I classe e corrispondenti, ai sensi del precedente art. 13, anche in soprannumero delle dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 12 della presente legge.

In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del precedente comma e dell'inquadramento in soprannumero ai sensi dell'art. 58 — primo comma della presente legge — sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera e ruolo.

Art. 64.

I vincitori dei concorsi interni e degli esami per la progressione in carriera, indetti per l'anno 1971, ai sensi del precedente ordinamento, conseguono la nuova corrispondente qualifica con effetto dall'1 gennaio 1971, qualora non sia più favorevole l'inquadramento ai sensi del precedente art. 58 della presente legge.

Il personale promosso a ruolo aperto nel periodo dall'1 luglio 1970 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la nuova corrispondente qualifica con la stessa decorrenza indicata nel provvedimento di promozione.

Art. 65.

A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra il trattamento economico spettante dall'1 luglio 1970, in applicazione delle nuove tabelle degli stipendi e del nuovo ordinamento delle carriere e quello complessivo precedentemente fruito non raggiunga le L. 10.000 mensili, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare il suddetto importo.

Art. 66.

Il personale temporaneo assunto ai sensi dell'art. 26 e successive modifiche ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato in ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo che gli compete in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente svolte, previo espletamento di un esame di idoneità da svolgersi secondo criteri da fissarsi dalla giunta provinciale. Per il personale temporaneo della carriera ausiliaria e cantoniere l'inquadramento ha luogo previo giudizio di idoneità al servizio da esprimersi dalla giunta provinciale.

Le disposizioni di cui al precedente comma possono, in via eccezionale, essere applicate anche al personale assunto ai sensi della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, assegnato alla programmazione od agli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè al personale incaricato ai sensi dell'art. 25, per il quale l'incarico costituisce l'unica o prevalente attività, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ed in servizio continuativo da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè all'atto del conferimento del primo incarico non abbia superato il 50.mo anno di età.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo che gli compete in base al titolo di studio posseduto e ad esso il servizio precedentemente prestato presso la amministrazione provinciale viene riconosciuto ai sensi dello art. 68, lettera *c*), della presente legge.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le vigenti norme concernenti il servizio di prova.

Il giudizio sugli esami di idoneità previsti dal presente articolo è dato dalle commissioni esaminatrici nominate e composte in conformità di quanto previsto dall'art. 31.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

Gli operai ausiliari addetti con orario completo alla manutenzione delle strade ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati, previo accertamento della loro idoneità al servizio, anche in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo del personale cantoniere, semprechè alla data di inizio del servizio non abbiano superato il 50.mo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dal vigente ordinamento del personale per la nomina alla qualifica di cantoniere.

A loro il servizio precedentemente prestato senza interruzione — escluse le interruzioni per malattia od infortunio — con orario completo in qualità di operaio ausiliario alle dipendenze della provincia viene riconosciuto agli effetti della progressione nel ruolo di inquadramento, semprechè il predetto servizio venga qualificato almeno «distinto» con giudizio da esprimersi dall'Assessore competente, sentito l'ingegnere capo.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale cantoniere di ruolo, per il servizio non già riconosciuto ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 68.

Riconoscimento servizio preruolo

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio non di ruolo comunque prestato ad orario completo presso l'amministrazione provinciale e non già riconosciuto ai sensi delle norme in vigore, sarà riconosciuto nella misura ed alle condizioni seguenti:

a) il servizio eccedente il biennio prestato in qualità di temporaneo, ai sensi dell'art. 26 nella stessa carriera sarà riconosciuto per intero dal giorno del conseguimento dell'idoneità in concorso pubblico, indetto dalla giunta provinciale oppure qualora in tale periodo non sia stato bandito un concorso per la categoria di appartenenza;

b) il servizio eccedente il biennio prestato in qualità di temporaneo e non riconoscibile ai sensi della precedente lettera *a*) sarà riconosciuto per metà;

c) il servizio prestato presso l'amministrazione provinciale quale unica o prevalente attività anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di incaricato oppure ai sensi della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, con mansioni corrispondenti od analoghe a quelle proprie della carriera di inquadramento sarà riconosciuto per intero fino a due anni e per metà per il periodo eccedente il biennio;

d) il servizio comunque prestato presso l'amministrazione provinciale a pieno orario e non rientrante nelle precedenti lettere *a*) fino a *c*) sarà riconosciuto per intero per un biennio e per metà per il periodo eccedente.

Il riconoscimento del servizio preruolo ai sensi del presente articolo ha luogo per il personale già di ruolo ad ogni effetto nella qualifica rivestita al 1° luglio 1970 o, se più favorevole al 1° gennaio 1971 e per il restante personale nella qualifica di inquadramento.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69.

In sede di prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati nelle qualifiche iniziali vacanti nella carriera immediatamente superiore del ruolo di appartenenza gli impiegati di ruolo della carriera di concetto ed esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio richiesto ed abbiano effettivamente svolto mansioni della carriera cui aspirano, previo accertamento da parte della giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse. L'inquadramento ha effetto dall'1 luglio 1970 o dalla data posteriore in cui risultino essere in possesso dei requisiti richiesti.

Al personale di cui al precedente comma si applica quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 70.

Il segretario principale della carriera di concetto che negli ultimi tre anni ha svolto le funzioni di dirigente l'ufficio programmazione economica è promosso in soprannumero alla qualifica di segretario capo con decorrenza 1° gennaio 1971.

Art. 71.

Il personale amministrativo di ruolo, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, in servizio da almeno otto anni presso l'ufficio di Bolzano, il quale abbia superato l'esame di seconda lingua ai fini e per gli effetti della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, può essere inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo amministrativo dell'amministrazione provinciale, con la stessa qualifica e con l'anzianità maturata o riconosciuta nella medesima presso la amministrazione di provenienza.

Art. 72.

Per il personale femminile coniugato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge gli artt. 53 e 54 della presente legge, concernenti l'esodo volontario di personale femminile, si applicano prescindendo dal carico del coniuge.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale femminile coniugato cessato dal servizio dal 1° gennaio 1971 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 73.

Per la legislatura in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge i tre rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 56 della presente legge, saranno nominati su designazione dei direttivi delle rappresentanze sindacali.

Art. 74.

In sede di prima copertura di due posti di consigliere di orientamento professionale nella carriera direttiva previsti nella allegata pianta organica il servizio di ruolo prestato quale insegnante laureato nelle scuole statali sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica nella carriera di inquadramento.

Art. 75.

Per la prima copertura di due posti di commesso addetti al servizio di custodia il limite massimo di età è elevato ad anni cinquanta.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76.

Le tabelle organiche allegate alla legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16 (Allegati *A-F*) sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato « A » della presente legge.

Art. 77.

Le tabelle organiche di cui agli allegati *A*, *B* e *C* della legge provinciale 31 luglio 1967, n. 11, sono sostituite dalla tabella « B » allegata alla presente legge.

Il personale amministrativo della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria addetto al laboratorio provinciale è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo generale amministrativo.

Art. 78.

La tabella organica allegata alla legge provinciale 20 luglio 1964, n. 6, è sostituita dalla tabella « C » allegata alla presente legge.

Il personale amministrativo della carriera di concetto ed esecutiva addetto alla colonia agricola per infermi di mente di Stadio è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo generale amministrativo.

Art. 79.

La tabella organica allegata alla legge provinciale 12 agosto 1965, n. 10, è sostituita dalla tabella « D » allegata alla presente legge.

Art. 80.

La consistenza dell'organico del personale cantoniere può essere modificata annualmente con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta provinciale, in base alla variazione dello stato di consistenza delle strade assunte in manutenzione dalla provincia.

Art. 81.

Le tabelle *A*) *B*), *C*), *D*) ed *E*) allegate alla presente legge sono approvate.

Art. 82.

La giunta provinciale è delegata ad emanare con decreto del Presidente della giunta provinciale un testo coordinato sull'ordinamento giuridico ed economico del personale provinciale quale risulterà dalle norme legislative vigenti al momento, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

Art. 83.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di L. 400 milioni all'anno.

All'onere complessivo di L. 1 miliardo per il secondo semestre 1970, per l'anno 1971 e per l'anno 1972 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 845: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 in corso di approvazione.

Con legge di bilancio saranno disposte le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

ALLEGATO A)

TABELLE ORGANICHE

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Ruolo generale Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	RUOLO AMMINISTRATIVO			
	A) Carriera direttiva			
I/A	Direttore generale (Segret. G.P.)	1	742	—
II/A	Ispettore generale (Vice segret. G.P. - Capiripartizione)	10	530	—
III/A	Direttore di divisione	15	426 387	3 2
IV/A V/A	Direttore di sezione Consigliere	25	307 257	5 2 e 6 m.
		51		
	B) Carriera di concetto			
III/B	Segretario o ragioniere capo	8	370	—
IV/B V/B	Segretario o ragioniere principale Segretario o ragioniere di 1ª classe	32	302 260	2 5
VI/B VII/B	Segretario o ragioniere	32	227 188	4 2
		72		
	C) Carriera esecutiva			
V/C	Coadiutore superiore	18	245	—
VI/C VII/C	Coadiutore principale Coadiutore di 1ª classe	76	218 188	1 4
VIII/C IX/C	Coadiutore	76	168 143	4 4
		170		
	D) Carriera ausiliaria			
I/D	Commesso capo	9	188 172	— 5
II III/D	Commesso	21	143 133	6 2
		30		

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	RUOLO SPECIALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE (legge provinciale n. 15 del 29 novembre 1971)			
II/A	Ispettore generale (Caporipartizione)	1	530	—
III/A	Consigliere economico di I classe Consigliere urbanistico di I classe Urbanista di I classe	2 2 9	426 387	3 2
IV/A	Consigliere economico di II classe Consigliere urbanistico di II classe Urbanista di II classe	18 (1)	307	5
V/A	Consigliere economico di III classe Consigliere urbanistico di III classe Urbanista di III classe		257	2 e 6 m. (2)

(1) Il totale dei posti è suddiviso in due consiglieri economici; 2 consiglieri urbanistici e 14 urbanisti.
(2) Ridotto ad un anno e sei mesi per gli urbanisti di III classe.

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI			
	A) Carriera direttiva			
II/A	Ispettore generale servizi tecnici (Ingegnere capo)	1	530	—
III/A	Direttore di divisione servizi tecnici	5	426 387	3 2
IV/A V/A	Direttore di sezione servizi tecnici Consigliere servizi tecnici	6	307 257	5 1 e 6 m. (1)
		12		

(1) Ridotto ai sensi dell'art. 10.

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	B) Carriera di concetto			
III/B	Geometra capo	5	370	—
IV/B	Geometra principale	21	302	2
V/B	Geometra di prima classe		260	5
VI/B	Geometra	20	227	4
VII/B			188	2
		46		
	C) Carriera esecutiva			
V/C	Coadiutore tecnico superiore	5	245	—
VI/C	Coadiutore tecnico principale	16	218	1
VII/C	Coadiutore tecnico di I classe		188	4
VIII/C	Coadiutore tecnico	16	168	4
IX/C			143	4
		37		
	D) Carriera ausiliaria			
I/D	Agente tecnico capo	13	188	—
			172	5
II/D	Agente tecnico	30	143	8
		43		
	E) Personale cantoniere			
	Cantoniere capo	78	188	—
			172	5
	Cantoniere	182	143	2
			133	4
			115	2
		260		

L'organico del personale cantoniere può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della giunta provinciale in base alla variazione della consistenza delle strade assunte in manutenzione (art. 80).

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI AGRARI

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	A) Carriera direttiva			
II/A	Ispettore generale servizi agrari	1	530	—
III/A	Direttore divisione servizi agrari	2	426	3
			387	2
IV/A	Direttore di sezione servizi agrari	2	307	5
V/A	Consigliere servizi agrari		257	2 e 6 m.
		5		
	B) Carriera di concetto			
III/B	Perito agrario capo	1	370	—
IV/B	Perito agrario principale	4	302	2
V/B	Perito agrario di I classe		260	5
VI/B	Perito agrario	4	227	4
VII/B			188	2
		9		
	C) Carriera esecutiva			
V/C	Coadiutore superiore servizi agrari	1	245	—
VI/C	Coadiutore principale servizi agrari	3	218	1
VII/C	Coadiutore di I classe servizi agrari		188	4
VIII/C	Coadiutore servizi agrari	3	168	4
IX/C			143	4
		7		

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI SOCIALI

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera di concetto			
III/B	Assistente sociale capo	2	370	—
IV/B	Assistente sociale principale	5	302	2
V/B	Assistente sociale di I classe		260	5
VI/B	Assistente sociale	5	227	4
VII/B			188	1 (1)
		12		

(1) Ridotto ai sensi dell'art. 13.

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera esecutiva			
V/C	Ass. sanit. visit. o ass. psichiatr. super.	1	245	—
VI/C	Ass. sanit. visit. o ass. psichiatr. princip.	3	218	1
VII/C	Ass. sanit. visit. o ass. psichiatr. I classe		188	4
VIII/C	Assistente sanitaria visitatrice o assistente psichiatrica	3	168	4
IX/C			143	4
		7		

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	A) *Carriera direttiva*			
III/A	Direttore di divisione servizi orientamento professionale	2	426	3
			387	2
IV/A	Direttore di sezione servizi orientamento professionale	3	307	5
V/A	Consigliere orientamento professionale		257	2 e 6 m.
		5		
	B) *Carriera di concetto*			
III/B	Assistente capo orientamento professionale	2	370	—
IV/B	Assistente principale orientamento professionale	7	302	2
V/B	Assistente di I classe orientamento professionale		260	5
VI/B	Assistente orientamento professionale	7	227	4
VII/B			188	2
		16		

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	A) *Carriera di concetto*			
III/B	Segretario capo	1	370	—
IV/B	Segretario principale	4	302	2
V/B	Segretario di I classe		260	5
VI/B	Segretario	4	227	4
VII/B			188	2
		9		
	B) *Carriera esecutiva*			
V/C	Coadiutore o aiutante tecnico superiore	2	245	—
VI/C	Coadiutore o aiutante tecnico principale	9	218	1
VII/C	Coadiutore o aiutante tecnico di I classe		188	4
VIII/C	Coadiutore o aiutante tecnico	9	168	4
IX/C			143	4
		20		
	C) *Carriera ausiliaria*			
I/D	Commesso bidello capo	6	188	—
			172	5
II III/D	Commesso bidello	14	143	6
			133	2
		20		

ALLEGATO *B*)

RUOLO SPECIALE DEL LABORATORIO PROVINCIALE

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti compl. di cui	Sezione medica	Sezione chimica	Parametro	Anni di permanenza
	A) *Carriera direttiva*					
II/A	Direttore laboratorio	2	1	1	530	—
III/A	Aiuto medico o aiuto chimico	2	1	1	426	3
					387	2
IV/A	Assistente laboratorio	7	3	4	307	5
V/A	Assistente laboratorio				257	2 e 6 m. (1)
		11	5	6		

(1) Per l'assistente medico e chimico la permanenza nel parametro 257 è ridotta ad un anno e sei mesi (art. 10).

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti compl. di cui	Sezione medica	Sezione chimica	Parametro	Anni di permanenza
	B) *Carriera di concetto*					
III/B	Tecnico di laboratorio capo	1	— 1	—	370	—
IV/B	Tecnico di laboratorio principale	2	1	1	302	2
V/B	Tecnico di laboratorio di I classe				260	5
VI/B VII/B	Tecnico di laboratorio	2	1	1	227 188	4 2
		5	2 (+1)	2		
	C) *Carriera esecutiva*					
V/C	Preparatore superiore	2	1	1	245	—
VI/C	Preparatore principale	6	3	3	218	1
VII/C	Preparatore di I classe				188	4
VIII/C IX/C	Preparatore	4	2	2	168 143	4 4
		12	6	6		

PERSONALE DI VIGILANZA SANITARIA

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero dei posti compl. di cui	Sezione medica	Sezione chimica	Parametro	Anni di permanenza
	A) *Carriera di concetto*					
VII VI V/B	Capo dei vigili sanitari	1	—	—	260 227 188	4 2
	B) *Carriera esecutiva*					
V/C	Vigile sanitario superiore	1	—	—	245	—
VI/C	Vigile sanitario principale	3	—	—	218	1
VII/C	Vigile sanitario di I classe				188	4
VIII IX/C	Vigile sanitario	2	—	—	168 143	4 4
		6	—	—		

I coadiutori ed i commessi sono inquadrati nel ruolo generale amministrativo e messi a disposizione delle sezioni del Laboratorio nel numero previsto.

Nella legge provinciale 14 agosto 1964, n. 11 e successive modifiche la qualifica di «coadiutore» è sostituita dalla qualifica di «aiuto medico o aiuto chimico».

ALLEGATO *C*)

RUOLO SPECIALE DELLA COLONIA AGRICOLA PER INFERMI DI MENTE DI STADIO

Qualifiche	Gerarchia speciale	Gerarchia provinciale		
Direttore	I	—	per incarico	
Cappellano	—	—	per incarico	
Cuoco	—	—	per incarico	

Qualifiche	Gerarchia speciale	Gerarchia provinciale	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
Caposala superiore	II	V/C	1	245	—
Caposala principale	III	VI/C	4	218	1
Caposala di I classe	IV	VII/C		188	4
Caposala	V	VIII/IX/C	4	168 143	4 4
			9		
Infermiere-operaio capo giardiniere capo	VI	I/D	11	188 172	5
Infermiere operaio giardiniere	VII	II/D	25	143	8
			36		
Inservienti	VIII	—	9	110	—

L'economo e gli applicati sono inquadrati nel ruolo generale amministrativo e messi a disposizione della Colonia.

ALLEGATO D)

RUOLO SPECIALE DELL'I.P.A.I.

Qualifiche	Numero dei posti	Gerarchia speciale	Gerarchia provinciale	
Direttore sanitario	1	I	—	per incarico
Cappellano	1	II	—	per incarico
Suore	—	III	—	per incarico

Qualifiche	Gerarchia speciale	Gerarchia provinciale	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
Puericultrice od assistente sanitaria superiore	III	V/C	1	245	—
Puericultrice od assistente sanitaria principale	IV	VI/C	5	218	1
Puericultrice od assistente sanitaria di I classe	V	VII/C		188	4
Puericultrice od assistente sanitaria	VI	VIII-IX/C	4	168 143	4 4
			10		
Inservienti	VII	—	12		

ALLEGATO E)

Tabella unica parametrica degli stipendi dei dipendenti dell'amministrazione provinciale di Bolzano

Gerarchia provinciale		Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva		
I/A	Direttore generale (Segretario G.P.)	742	
II/A	Ispettore generale (Caporipartizione)	530	
III/A	Direttore di divisione	426 387	3 2
IV/A	Direttore di sezione	307	5
V/A	Consigliere	257	2 e 6 m. (1)

(1) Ridotto ad 1 anno e 6 mesi per il personale inquadrato in ruoli per il cui accesso è richiesta una laurea che si consegue in corsi universitari quinquennali o superiori (art. 10).

Gerarchia provinciale		Parametro	Anni di permanenza
	Carriera di concetto		
III/B	Segretario capo	370	
IV/B	Segretario principale	302	2
V/B	Segretario di I classe	260	5
VI/B	Segretario	227	4
VII/B	Segretario	188	2 (1)

(1) Ridotto ad 1 anno per il personale in possesso di specializzazione ai sensi dell'art. 13.

Gerarchia provinciale		Parametro	Anni di permanenza
	Carriera esecutiva		
V/C	Coadiutore superiore	245	—
VI/C	Coadiutore principale	218	1
VII/C	Coadiutore di I classe	188	4
VIII/C	Coadiutore	168	4
IX/C	Coadiutore	143	4
	Carriera ausiliaria amministrativa		
I/D	Commesso capo	188 172	5
II/D	Commesso	143	6
III/D	Commesso	133	2
	Carriera ausiliaria tecnica		
I/D	Agente tecnico capo	188 172	5
II/D	Agente tecnico	143	8
	Personale cantoniere		
	Cantoniere capo	188 172	5
	Cantoniere	143 133 115	2 4 2
	Inservienti	110	

(4546)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.